

I: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Direzione Generale

mar 18/05/2021 11:50

A.Segreteria Protocollo

Priorità: Alta

1 allegati (226 KB)

Circolare riammissione in servizio post contagio Covid 19.pdf;

A.S.L. 3 Genovese
Prot. generale del 18/05/2021

N. 0073967



PROTOCOLLO DA: AFFGEN1

☒ DIR. GEN.
☒ DIR. SAN.
☒ DIR. AMM.
☒ COLL. SMO.
☒ U.G.A.
☒ P.O.U.
☒ Ospedale
☒ S.R.P.
☒ Rel. Est. U.R.P.
☒ Mod. Penitenziario
☒ Professi. San.
☒ Qualità e Accr.
☒ Legale
☒ DIP. - **G**
☒ Aff. Gen.
☒ Amm. Personale
☒ Org. Gv. Ris. Um.
☒ App. Formaz.
☒ IMP. EC. GEST.
☒ Efficienza e Contr.
☒ Acquisti e Appr.
☒ Economia e Leg.
☒ Centro Centro Dir.

☒ DIP. IMPIAST.
☒ Gest. Tecn. Lavoro
☒ Gest. Tecn. Pianta
☒ Patrimonio
☒ Serv. Inf. Az.
☒ DIP. EURE-RIM.
☒ Casa-Polmone
☒ Assistenza Consult.
☒ Assistenza Ger.
☒ Distroto
☒ DIP. S.M.E. DIP.
☒ DIP. PREV.
☒ Igiene e San. Pubbl.
☒ Sanità Animale
☒ Sicurezza Alim.
☒ Medicina Legale
☒ P.S.A.L.
☒ DIP. ATT. FARM.
☒ Farmacia Comm.
☒ Farmacia Osped.
☒ **Altri**

BASE
SPECIALEMEDICO
COMPETENTE

Da: direzione.alisa <direzione.alisa@regione.liguria.it>

Inviato: martedì 18 maggio 2021 10:55

A: DS ASL 1 <dirsan@asl1.liguria.it>; DS ASL 2 <ds.segr@asl2.liguria.it>; Direzione Sanitaria <Direzione.Sanitaria@asl3.liguria.it>; DS ASL 4 <direzione.sanitaria@asl4.liguria.it>; DS ASL 5 <direttore.sanitario@asl5.liguria.it>; DS Galliera <segreteria@asl5.liguria.it>; DS Gaslini <direzionesanitaria@gaslini.org>; DS OEI <direzione.sanitaria@ospedale-evangelico.it>; DS San Martino <direttore.sanitario@hsanmartino.it>; DSS ASL 1 <dirsoc@asl1.liguria.it>; DSS ASL 2 <dss.segr@asl2.liguria.it>; Direzione Socio Sanitaria <DirezioneSocioSanitaria@asl3.liguria.it>; DSS ASL 4 <segreteria.dss@asl4.liguria.it>; DSS ASL 5 <direttore.sociosanitario@asl5.liguria.it>; ASL1 Imperiese <dirigen@asl1.liguria.it>; ASL2 Savonese <dg.segr@asl2.liguria.it>; Direzione Generale <Direzione.Generale@asl3.liguria.it>; ASL4 Chiavarese <asl4@asl4.liguria.it>; ASL5 Spezzina <direttore.generale@asl5.liguria.it>; 'direzione.generale@hsanmartino.it' <direzione.generale@hsanmartino.it>; 'direzione.generale@gaslini.org' <direzione.generale@gaslini.org>; 'dir-generale@galliera.it' <dir-generale@galliera.it>; 'segreteria.direzione@oeige.org' <segreteria.direzione@oeige.org>
Cc: Presidente della Regione Liguria <presidente@regione.liguria.it>; Direttore Generale Dip. Salute e Servizi Sociali <dirigen.sanita@regione.liguria.it>; Ansaldi Filippo <Filippo.Ansaldi@regione.liguria.it>; Prevenzione.alisa <prevenzione.alisa@regione.liguria.it>; Debarbieri Nicoletta <Nicoletta.Debbarbieri@regione.liguria.it>
Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata
Priorità: Alta

REGISTRO UFFICIALE: PROTOCOLLO in Uscita, N.18046, data: 18/05/2021

Gent.mi,
 su indicazione del prof. Ansaldi si trasmette circolare allegata con preghiera di darne ampia diffusione.
 Cordiali saluti
 La segreteria

Segreteria Commissario Straordinario



Piazza della Vittoria 15, 6° Piano - 16121 Genova
 Tel. 010 548.4162

www.alisa.liguria.itPEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente comunicazione è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD) e dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di dati personali). La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate (art. 616 c.p.). Se si ritiene di non essere il destinatario di questa comunicazione o se la si è ricevuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

CONFIDENTIALITY WARNING: The text and any documents containing confidential information transmitted to the specified addressee. The following communication is confidential and its confidentiality is legally protected by General Data Protection Regulation GDPR EU 2016/679 and by D.Lgs. 196/03 (Code regarding personal data, Italian law). Reading, copying or other unauthorized use or any other action arising from the knowledge of this information is strictly prohibited (art. 616 c.p., Italian law). If it is considered not to be the addressee of this communication or if you received in error, please immediately notify the sender and take immediate action to its destruction.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files allegati sono da considerarsi strettamente riservate. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso eliminandolo dal vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Portiamo inoltre alla Vostra attenzione che il presente messaggio, così come ogni risposta e/o altro/messaggio inviata all'account mittente saranno considerati di natura lavorativa e - come tali - possono essere conosciuti da altri soggetti appartenenti all'organizzazione cui appartiene il mittente



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto Sede	Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
Dipartimento della Protezione Civile	Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Ministero dell'economia e delle finanze	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Ministero dello sviluppo economico	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili	U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ministero della cultura	FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare	FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Ministero dell'istruzione	Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Ministero dell'università e della ricerca	Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
Ministero dell'interno	Istituto Superiore di Sanità
Ministero della giustizia	USB
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	CONFINDUSTRIA
Ministero della transizione ecologica	CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia
Ministero del Turismo	CONFESERCENTI
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie	
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)	

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

TRENITALIA

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)

Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

AGENAS

INAIL

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

CONFAPI

CISAL

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

ALLEANZA COOPERATIVE

ABI

ANIA

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

COPAGRI

CIA

CRI

CONFSERVIZI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFIMI INDUSTRIA

ANPIT – Azienda Italia

UNIMPRESA

UTILITALIA

CONFETRA

CONFPROFESSIONI

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"* siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653⁴ del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Il Direttore generale
(*) f.to Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione

Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it

Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it

Dott. G.Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it

⁴“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”